

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE MIELE TERRA DI SAN MARINO

ARTICOLO 1

La denominazione **“Miele Terra di San Marino”** è riservata esclusivamente al miele prodotto in alveari localizzati entro i confini amministrativi della Repubblica di San Marino e conforme ai requisiti e alle condizioni previsti nel presente disciplinare.

Il **“Miele Terra di San Marino”** è tutelato e valorizzato nell’ambito del marchio collettivo **“Terra di San Marino”** di cui al Consorzio Cooperativo **“Terra di San Marino”**.

ARTICOLO 2

Descrizione del prodotto

Il miele viene prodotto dalle api e per miele si intende la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare delle piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie e depositano, lasciandolo maturare nei favi.

Il miele prodotto nel territorio della Repubblica di San Marino è considerato normalmente millefiori (miscela di fiori diversi) con prevalenza delle essenze a maggior fioritura nei vari periodi stagionali (acacia, tiglio, medica, ecc.). Può essere ammessa, previa verifica della posizione degli alveari e delle colture circostanti da parte della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi, la produzione di mieli monoflora.

La nutrizione degli alveari è ammessa solamente nei periodi autunnali o invernali, esclusivamente con lo scopo di fornire alle api il nutrimento necessario per poter disporre di scorte sufficienti allo svernamento.

La **difesa fitosanitaria** deve fondarsi sulla corretta applicazione delle tecniche apistiche e biologiche, facendo ricorso, quando necessario, alle tecniche di difesa integrata in modo da ridurre al minimo gli interventi chimici. La difesa con prodotti chimici deve essere realizzata limitando i rischi di contaminazione del miele. L'impiego di prodotti chimici dovrà seguire le indicazioni e

gli orientamenti emanati dal Comitato di Assistenza Tecnica di cui all'art. 48 della Legge 20/09/1989 n°96 e relativo Regolamento Applicativo.

Le aziende che aderiscono al presente disciplinare di produzione devono tenere apposito quaderno di campagna ove registrare in maniera progressiva tutti gli interventi di difesa fitosanitaria messi in atto. Detto quaderno di campagna deve essere messo a disposizione degli organismi di controllo preposti.

ARTICOLO 3

Gli operatori che adottano il presente disciplinare di produzione si impegnano ad operare per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio di San Marino. In particolare, gli operatori si impegnano a gestire correttamente le aree non strettamente produttive se di propria proprietà (scoline, capezzagne, siepi, filari, aree boschive, ecc..), evitando in queste l'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, favorendo l'utilizzo di specie arbustive e arboree autoctone mellifere, così come definite negli Allegati A, B, C della legge n.126/95.

ARTICOLO 4

Caratteristiche del prodotto

Il **"Miele Terra di San Marino"** deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative al momento dell'immissione alla vendita:

- Tenore di acqua: massimo 18%;
- Tenore di idrossimetilfurfurale (HMF): massimo 30mg/kg.

ARTICOLO 5

Confezionamento e conservazione

L'invasettamento del miele nei vasi di vetro deve avvenire quando il miele è ancora liquido; pertanto non è ammesso alcun trattamento termico per liquefare momentaneamente il miele.

Le partite di miele prodotte nel rispetto del presente disciplinare devono essere raccolte e conservate separate dalle altre. Il miele viene confezionato in recipienti di vetro di peso compreso tra 40 e 1000 grammi. Dopo il confezionamento il miele deve essere conservato in locali freschi ed asciutti. Il miele viene commercializzato in confezioni sulle quali deve comparire il marchio collettivo **"Terra di San Marino"** di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dal Consorzio **"Terra di San Marino"**. Il miele destinato alla vendita al dettaglio deve, inoltre, riportare sulle confezioni la denominazione **"Miele Terra di San Marino"**

seguita dalla categoria commerciale corrispondente sullo stesso campo visivo. La denominazione **“Miele Terra di San Marino”** deve comparire con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta.

ARTICOLO 6

La dislocazione degli alveari è inserita in un apposito Albo attivato, tenuto e aggiornato dalla Cooperativa Apicoltori e deve essere messo a disposizione degli organismi di controllo preposti.

ARTICOLO 7

L'operatore che intende produrre **“Miele Terra di San Marino”** deve presentare richiesta alla Cooperativa Apicoltori su apposito modulo nel quale indica il numero degli alveari in suo possesso, la loro ubicazione (dovrà indicare successivamente se il numero degli alveari è stato modificato con la raccolta di sciame o per qualunque altra causa ed eventuali cambiamenti di ubicazione entro il 30 giugno di ogni anno). L'Ente di cui sopra dovrà trasmettere l'elenco delle richieste pervenute al Consorzio Terra di San Marino entro il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8

Controlli e sanzioni

I controlli relativi alle norme del presente disciplinare sono affidati al Consorzio Terra di San Marino che li attuerà attraverso proprio specifico personale o tramite altro Ente espressamente delegato.

Per l'applicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto delle norme del presente disciplinare vale quanto stabilito nel regolamento per la gestione uso ed assegnazione del marchio collettivo "Terra di San Marino" emanate dallo stesso Consorzio "Terra di San Marino".

Per tutto quanto non specificamente regolato dal presente disciplinare valgono le norme previste dalla legislazione vigente.